



Dott. Claudio Carmelo Bellomo
Dottore commercialista - Revisore legale

Regolamento 2015/28 della Commissione Europea: omologazione delle modifiche agli IFRS 2, 3, 8 e agli IAS 16, 24 e 38, apportate dallo IASB nel ciclo annuale dei miglioramenti 2010 - 2012 ai principi contabili internazionali

Il 9 gennaio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento 2015/28, approvato dalla Commissione il 17 dicembre 2014. Il regolamento omologa le modifiche apportate dallo IASB nel ciclo annuale dei miglioramenti 2010 - 2012 ai seguenti principi contabili internazionali:

- IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”
- IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”
- IFRS 8 “Settori operativi”
- IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari”
- IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”
- IAS 38 “Attività immateriali”.

Lo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” e lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” sono modificati conformemente alle modifiche all’IFRS 3.

Le società dovranno applicare le modifiche disposte dal regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° febbraio 2015 o successivamente (quindi per le società con esercizio finanziario coincidente con l'anno solare a partire dall'esercizio 2016).

Le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

IFRS 2

Sono state modificate le definizioni, riportate nell'appendice A dell’IFRS 2, di “condizione di mercato” e “condizioni di maturazione”. Sono state inserite le definizioni di “condizione di conseguimento di risultati” e “condizione di permanenza in servizio”.

Con riferimento alla “**condizione di mercato**” le modifiche chiariscono che:

1. può avere a riferimento non solo gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ma anche quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo.
2. La condizione di mercato richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio.

Le modifiche enucleano dalla definizione di “**condizioni di maturazione**” le definizioni di “condizioni di servizio” e “condizioni di conseguimento di risultati”, precedentemente incluse nella definizione di “condizioni di maturazione”.

La definizione di “**condizione di conseguimento di risultati**” è stata esposta separatamente ed è stata ampliata con le seguenti specificazioni:

1. il periodo per il conseguimento degli obiettivi di risultato non deve protrarsi oltre il periodo di permanenza in servizio ma può iniziare prima del periodo di permanenza in servizio a condizione che la data di inizio nel conseguimento degli obiettivi di risultato non sia molto antecedente alla data di inizio del periodo di permanenza in servizio.



2. un obiettivo di conseguimento di risultati deve essere definito facendo riferimento all'operatività dell'entità stessa o di altra entità appartenente allo stesso gruppo, oppure al prezzo (o valore) degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo.

Anche la definizione di "**condizione di permanenza in servizio**", precedentemente inclusa nella definizione di "condizioni di maturazione", è stata esposta separatamente ed è stata ampliata con le seguenti specificazioni:

1. nel caso in cui la controparte cessa di prestare servizio per l'entità durante il periodo di maturazione, la condizione non è più soddisfatta.
2. Una condizione di permanenza in servizio non richiede che venga soddisfatto un obiettivo di conseguimento di risultati.

IFRS 3

Le modifiche chiariscono che un eventuale corrispettivo potenziale deve essere valutato al *fair value* sia che rientri nell'ambito di applicazione dell'IFRS9, sia che non vi rientri. Le variazioni del *fair value* devono essere rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio.

IFRS 8

Viene richiesto di indicare, nell'informativa di bilancio, le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell'applicare i adottati nell'aggregazione di settori operativi. Viene specificato che l'informativa richiesta include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati hanno caratteristiche economiche similari.

IAS 16

Con riferimento al modello della rideterminazione del valore, viene chiarito che quando viene rideterminato il valore di un'attività classificata tra gli immobili, impianti e macchinari, il valore contabile lordo è rivalutato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività.

IAS 24

Viene introdotto il concetto di "entità dirigente" (*managent entity*) ossia un'entità che presta servizi di direzione con responsabilità strategiche ad un'altra entità. L'entità dirigente è considerata parte correlata, l'informativa di bilancio deve includere le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti dall'entità dirigente. Non deve invece essere data informativa con riferimento ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.

IAS 38

Come per lo IAS 16 viene chiarito, con riferimento al modello della rideterminazione del valore, che quando viene rideterminato il valore di un'attività immateriale il valore contabile lordo è rivalutato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività.